CAMERA DEI DEPUTATI N. **5237-A**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 30 ottobre 1998

(Relatore: **CAROTTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata

Presentato il 22 settembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge n. 328 del 1998 emanato per l'urgente necessità, da un lato, di modificare i requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio e la procedura di preselezione dei candidati al concorso per uditore giudiziario, dall'altro, di disciplinare transitoriamente le procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998.

1. *Ambito dell'intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il provvedimento in esame trae origine dalle difficoltà operative della legge n. 276 del 1997, diretta ad assicurare la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995 attraverso la nomina di giudici onorari aggregati e la creazione di sezioni stralcio nei tribunali ordinari. Un « sistema di emergenza » reso necessario e indifferibile dalla riforma del giudice unico di primo grado che, improntata ai principi di semplificazione e snellezza, sarebbe stata soffocata già nei primi mesi di vita dall'enorme carico di procedimenti civili accumulati nel sistema previgente. Ad un anno dalla sua istituzione, il sistema di smaltimento dell'arretrato civile, delineato dalla legge n. 276 del 1997 con previsione di attuazione dall'11 novembre 1998, si presenta già concretamente inadeguato per lo scarso numero di professionisti, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, disposti ad assumere funzione e qualifica di giudice onorario aggregato (257 nomine, all'agosto 1998, su un numero di 1000 stimato necessario).

Si pone così nella medesima *ratio* emergenziale della legge n. 276 del 1997 l'esigenza di intervenire laddove nella pratica tale legge si è rivelata insufficiente in relazione agli obiettivi da raggiungere nei tempi ristretti dettati dalle due date di riferimento: 11 novembre 1997 (« attivazione » delle sezioni stralcio) e 2 giugno 1999 (prorogata attuazione della riforma del giudice unico di primo grado).

Analogamente risulta necessario intervenire in relazione alla disciplina dei concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria, in particolare nella individuazione della sede della prova preliminare. In base alla normativa del decreto legislativo dello scorso anno, la prova preliminare deve avere luogo in sede decentrata.

Infine, il decreto-legge interviene nei confronti della recente disciplina relativa alle espropriazioni immobiliari. La legge n. 302 del 1998 non detta alcuna disposizione relativamente alle procedure esecutive in corso, nel cui ambito sia stata già proposta l'istanza di vendita; ciò sembrerebbe, come indicato nella relazione del Governo, determinare due possibili ipotesi interpretative: o si ritiene che la menzionata disposizione non esplichi alcun effetto relativamente a tali procedure o, di contro, si ritiene l'applicabilità dell'obbligo di allegare la documentazione di cui alla norma nel medesimo termine di sessanta giorni, che decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della legge (o, in concreto, dalla cessazione del periodo di sospensione feriale). In relazione alle indicazioni provenienti dagli uffici giudiziari, sembra verosimile che tale seconda tesi interpretativa sia destinata a trovare diffusi consensi; d'altronde, appare innegabile che, alla stregua di essa, può determinarsi un effetto di riattivazione di procedure esecutive giacenti da anni o, in alternativa, la loro estinzione.

3. *Testo della Commissione ed istruttoria legislativa svolta.*

Il testo del decreto-legge dispone in primo luogo, attraverso modifiche alla

legge n. 276 del 1997, misure atte a incrementare la disponibilità dei potenziali (secondo i parametri attuali) giudici onorari aggregati aprendo inoltre tale possibilità ai notai, categoria non prevista dalla legge oggetto di modifica, il cui Consiglio nazionale ha informato – su sollecitazione del Ministro di grazia e giustizia – della verificata disponibilità a candidarsi di ben 800 professionisti.

In questo senso il carattere delle modifiche proposte è tale da non determinare cambiamenti sostanziali nei « requisiti » richiesti dall'articolo 2 della legge n. 276 del 1997, ma « aggiustamenti » adeguati a rendere più concreta ed efficace l'azione della stessa.

Ciò in primo luogo mediante la modifica dei discussi effetti ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 276 del 1997, sullo svolgimento della vita professionale dei giudici aggregati onorari, in modo così grave da ridurre il numero delle domande da parte dei titolari dei requisiti richiesti.

In modo specifico si prevede, infatti, la rimozione del divieto assoluto di esercizio dell'attività forense, con conseguente cancellazione dall'albo, per gli avvocati nominati e la parallela introduzione di una meno afflittiva incompatibilità relativa, riferita all'ambito territoriale del distretto (ovvero della sezione distaccata di corte d'appello) dell'esercizio della professione forense, insieme con talune incompatibilità specifiche.

L'eliminazione della misura del collocamento fuori ruolo senza assegni è invece prevista per la disciplina della attività dei professori e ricercatori universitari nominati, con conseguente possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato nelle modalità ritenute più opportune.

Per tutte le categorie professionali individuate dal testo del disegno di legge sono poi indicate modifiche relative al trattamento economico.

Il disegno di legge in esame, come la legge n. 276 del 1997, si sostanzia così in un complesso di misure di intervento fondate su una logica di urgenza volta al superamento di una fase statica del sistema processuale civile.

L'articolo 3 del decreto-legge modifica l'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, sulla procedura di preselezione dei candidati al concorso per uditore giudiziario, per esigenze del tutto contingenti.

Si prevede, infatti, che la prova preliminare possa avere luogo a Roma o in sede decentrata. Evidentemente, la modifica è stata introdotta al fine di superare i potenziali inconvenienti e difficoltà incontrate nell'approntamento a breve termine, nelle diverse sedi periferiche, delle strutture necessarie per lo svolgimento delle prove preliminari.

Infine, il decreto-legge reca una disciplina transitoria relativa alla recente legge in materia di espropriazione immobiliare. In particolare, esso interviene sui procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998.

La Commissione ha esaminato i pareri espressi dalle Commissioni competenti e dal Comitato per la legislazione.

Nel parere favorevole, espresso dal Comitato il 30 settembre 1998, sono state introdotte condizioni relative al coordinamento con la legislazione vigente, alla chiarezza e proprietà del testo ed osservazioni sul coordinamento con la legislazione vigente.

La Commissione, accogliendo la prima condizione, ha sostituito l'articolo 4 del decreto-legge, relativo alla disciplina transitoria delle procedure esecutive, riformulando in termini di novella della legge n. 302 la normativa a carattere transitorio, connessa alla modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

La disposizione accolta dalla Commissione, quindi, introduce un nuovo articolo nella legge n. 302. Tale articolo reca un regime differenziato dei termini per l'allegazione dei documenti da parte di coloro che hanno già presentato istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge n. 302. I termini saranno tanto più brevi quanto più risalente nel tempo è la richiesta di vendita.

Quanto ai requisiti di chiarezza del testo, all'articolo 1, comma 10, capoverso 2-*ter*, sulle incompatibilità degli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, è stato specificato il senso dell'avvenuta cognizione dei procedimenti da parte del giudice onorario, rispetto a cui il medesimo non può patrocinare come avvocato.

Sono poi state recepite molte delle osservazioni del Comitato, sul coordinamento del testo con la legislazione vigente.

In particolare, è stata inserita una disposizione che consente agli avvocati che svolgano le funzioni di giudici onorari aggregati di presentare una autocertificazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità.

Inoltre è stata accolta una modificazione relativa alla sede della prova preliminare nei concorsi per l'accesso in magistratura. Infatti, la Commissione Giustizia ha ritenuto che la facoltà di scelta di tale sede da parte del Governo – tra sede unica a Roma e sedi decentrate sul territorio nazionale – possa sussistere esclusivamente in una prima fase transitoria di tre anni. Poi, la prova preliminare dovrà svolgersi sempre in sede decentrata.

La Commissione Giustizia ha poi recepito l'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, in relazione alla nomina dei giudici onorari aggregati per il circondario di Bolzano. Ha ritenuto invece che debbano essere valutati con attenzione, in vista dell'esame in Assemblea, i rilievi contenuti in quel parere circa la parità di trattamento per le domande dei notai rispetto alla normativa relativa agli aspiranti esercenti la professione forense. Analogamente è stato deciso di valutare più compiutamente nel corso dell'esame in Assemblea l'osservazione del Comitato per la legislazione relativa alla eventuale disparità di trattamento tra le diverse categorie interessate alla nomina a giudice onorario aggregato, sia sotto il profilo delle incompatibilità di funzioni e del dovere di astensione sia sotto il profilo dei limiti di età.

Pietro CAROTTI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, riferita al coordinamento con la legislazione vigente e alla semplificazione:

1) la norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge sia riformulata in termini di novella a carattere transitorio dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

e con la seguente condizione riferita alla chiarezza e proprietà di formulazione:

2) sia riformulata la norma del comma 2-*ter* dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, chiarendo la portata della fattispecie di avvenuta cognizione di procedimenti.

e con le seguenti osservazioni, riferite al coordinamento con la legislazione vigente e alla semplificazione:

1) si rileva l'utilità di una riformulazione complessiva della norma del comma 2-*ter* della legge 22 luglio 1997, n. 276, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, anche in riferimento alla possibilità di prevedere una necessaria autocertificazione per gli avvocati svolgenti le funzioni di giudice onorario aggregato in ordine all'assenza degli elementi di incompatibilità richiamati nel medesimo comma 2-*ter;*

2) per quanto riguarda l'articolo 2, la prevista modifica ai titoli di valutazione per i concorsi di trasferimento dei notai, in riferimento all'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato, può essere più utilmente inserita, da un punto di vista sistematico, dopo il n. 9 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, in quanto tale disposizione si riferisce espressamente ed esclusivamente allo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie, mentre il n. 10 del medesimo articolo reca una serie di previsioni su oggetti diversi;

3) la rubrica dell'articolo 3 dovrebbe fare riferimento, come il titolo del decreto stesso, al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e non al decreto legislativo 17 novembre 197, n. 398, avente portata novellistica;

4) all'articolo 3 del decreto-legge appare utile valutare se la modifica apportata alla disciplina del concorso per l'accesso in magistratura si intende destinata a consentire lo svolgimento delle prove

selettive a Roma, oltre che nelle sedi decentrate, unicamente per le prossime tornate concorsuali ovvero per ogni futuro concorso sulla base della sostanziale discrezionalità dell'Amministrazione;

5) si segnala l'opportunità di eliminare le disparità di trattamento tra le diverse categorie interessate alla nomina a giudice onorario aggregato (avvocati, docenti, notai), sia sotto il profilo delle incompatibilità di funzioni e del dovere di astensione, sia sotto il profilo dei limiti di età;

6) si segnala che all'articolo 4 appare utile, ai fini di una più agevole fruizione della normativa per gli operatori del diritto, indicare una data espressa coincidente con l'entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, ivi citata, e cioè il giorno 8 settembre 1998.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del Regolamento, i deputati Manzione e Rebuffa hanno espresso opinioni dissenzienti rilevando che gli articoli 3 e 4 del decreto-legge sono disomogenei rispetto all'oggetto del medesimo e che quindi il Comitato avrebbe dovuto condizionare il parere favorevole alla loro soppressione.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo il comma 7, il seguente comma:

« 7-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. »

b) all'articolo 1, comma 8, valuti la Commissione di merito se la previsione secondo cui le domande dei notai debbono essere presentate al consiglio notarile competente per territorio – il quale è tenuto a trasmetterle con il proprio parere al presidente della corte d'appello – non comporti una incoerenza nella disciplina della presentazione delle domande tale da determinare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli aspiranti esercenti la professione forense, per i quali l'articolo 3, comma 2, della legge n. 276 del 1997 prevede che l'acquisizione del parere dei Consigli dell'ordine cui appartengono o sono appartenuti negli ultimi cinque anni gli aspiranti esercenti la professione forense ha luogo all'atto della formulazione della proposta di nomina da parte dei Consigli giudiziari (vale a dire, in una fase già avanzata del complessivo procedimento di nomina).

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 5, capoverso, le parole: « di vecchiaia o anzianità » *sono sostituite dalle seguenti:* « di anzianità o vecchiaia »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

"*4*. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie" »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

"7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni" »;

al comma 9, le parole: « dal presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla presente legge »;

al comma 10, capoverso 2-bis, *dopo le parole:* «agli uffici giudiziari del distretto » *sono inserite le seguenti:* « o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente »;

al comma 10, capoverso 2-ter, *le parole:* « parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici » *sono sostituite dalle seguenti:* « parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « numero 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 9 »;

al comma 1, capoverso, le parole « 10-*bis* » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9-*bis* ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3 – *(Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). – 1.* All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-*bis*. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate" ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. *(Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). – 1.* Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è inserito il seguente:

"ART. 13-*bis (Norma transitoria). 1.* – Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 221 del 22 settembre 1998.*

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, che prevede la nomina di giudici onorari aggregati, da destinarsi alle sezioni stralcio, nel numero di mille;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 30 luglio 1998, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;

Considerato che, a causa della scarsità delle domande presentate, il numero di giudici onorari aggregati nominati dal Consiglio superiore della magistratura risulta, allo stato, di gran lunga inferiore a quello previsto dalla citata legge istitutiva delle sezioni stralcio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla modifica dei requisiti per la nomina a giudice onorario aggregato, al fine di assicurare la piena e sollecita funzionalità delle sezioni stralcio;

Visto l'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla modifica della predetta disposizione, nella parte inerente al luogo di svolgimento della prova preliminare per il concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire, nell'immediato futuro, un nuovo concorso ed all'attuale indisponibilità di altre sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo scopo;

Visto l'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre una disciplina transitoria, al fine di ovviare alle rilevanti difficoltà determinate dall'applicazione di termini di decadenza, in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti già presentata alla data di entrata in vigore della citata legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276).

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « anche se a riposo » sono inserite le seguenti: « o iscritti negli albi speciali ».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « materie giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « , laureati in giurisprudenza; ».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* i notai anche in pensione. ».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età ».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« *2.* Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio ».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« *4.* Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato ».

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: « previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal presente decreto, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici ».

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n 276, dopo la parola: « reddito » sono inserite le seguenti: « da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o ».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: « Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, ».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

ARTICOLO 2.

(Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197).

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« 10-*bis)* l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge; ».

ARTICOLO 3.

(Modifica al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398).

1. Nel comma 2 dell'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: « La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate » sono sostituite dalle seguenti: « La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate ».

ARTICOLO 4.

(Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302).

1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1998.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
FLICK, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.